

Corte d'Appello di Firenze – Seconda Sezione Civile

La Corte, composta dai magistrati:

- dott. Paolo Occhipinti, Presidente
- dott. Nicola Antonio Dinisi, Consigliere
- dott. Marco Modena, Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al n. 392/2012 V.G., a seguito del reclamo ex art. 183 L.F. avverso il decreto 2.5.2012, depositato l'8.5.2012, cr. 843, rep. 100095, del Tribunale di Prato, nel procedimento n. 15/11 C.P., proposto da

- Mazzone Avv. Matteo, Mazzone avv. Oliviero, e Mazzone avv. Christian
rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Carmine Punzi, prof. Roberto Poli, Roberto Russo e Renzo Turri

reclamanti

contro

- Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni Generali s.p.a., in liquidazione e in concordato preventivo

rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Benassi e prof. Giuliano Scarselli

reclamata

Rilevato che il reclamo risulta ammissibile, in quanto proposto (con deposito in data 13.6.12) entro trenta giorni dalla comunicazione via fax (avvenuta il 21.5.12) del provvedimento impugnato, secondo l'indirizzo di Cass. 12/4304, che questa Corte condivide;

che, in ordine alla legittimazione degli odierni reclamati a proporre opposizione ex art. 180 secondo comma L.F. all'omologazione del concordato preventivo di cui trattasi (negata dal Tribunale in quanto i reclamanti non sarebbero stati "creditori dissenzienti", non avendo partecipato alla votazione nell'adunanza dei creditori), pur nel contrasto esistente all'interno della giurisprudenza di merito, e nell'assenza di precedenti di legittimità, la decisione impugnata risulta conforme all'indirizzo di questa Corte espresso col decreto 14.6.12, della I Sezione;

che in ogni caso il reclamo risulta infondato nel merito, posto che non ricorrono le ipotesi, alternativamente prospettate dai reclamanti, dell'occultamento fraudolento di passività (art. 173 L.F.), o comunque dell'erronea rappresentazione della situazione debitoria, tale da viziare la formazione del consenso dei creditori, e da imporre quantomeno l'emendamento del piano iniziale (e, in ipotesi, l'aggiornamento del relativo piano);

che infatti, aderendo all'insegnamento di Cass. 11/18864, più volte richiamata dai reclamanti, per potersi individuare almeno la seconda e meno grave delle ipotesi avanzate, occorrerebbe almeno che le mancanze comportassero una "radicale e manifesta inadeguatezza del piano", posto che, al di fuori da tale ipotesi-limite, "l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori";

che per potersi affermare la sussistenza di tale ipotesi, non è sufficiente che taluno affermi l'esistenza di un proprio credito nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato e da questo non esposto nella

domanda ex art. 161 L.F., o esposto (come nel caso di specie) in misura inferiore alla pretesa, e/o in grado diverso (chirografario anziché privilegiato) da quello preteso, ma occorre altresì che tale credito risulti (nella misura e nel grado pretesi dal creditore) di probabile fondatezza, a seguito di sommaria delibazione, poiché altrimenti, in caso di crediti contestati, come nel caso di specie (parte reclamata ha prodotto copia dell'atto di citazione con cui ha radicato dinanzi al Tribunale di Prato la causa per accertamento negativo dei crediti di cui trattasi), sarebbe sufficiente avanzare qualsiasi pretesa, anche la più peregrina, con un'intimazione di pagamento, per bloccare qualsiasi procedura concordataria;

che nella specie, pur non essendo compito del giudice che omologa il concordato (né di quello adito in sede di reclamo) accertare entità e grado dei crediti contestati, come bene ha ricordato il Tribunale di Prato nel provvedimento impugnato, non può esimersi questa Corte dal considerare che le ragioni attraverso le quali la reclamata si oppone al riconoscimento dei crediti avversari nella misura e nel grado pretesi (si veda il citato atto di citazione, notificato il 18.6.2012) non sono manifestamente infondate, basandosi: a) sull'allegazione di un contratto scritto tra le parti (in data 11.1.2010, quindi qualcosa di più delle semplici trattative verbali a fini transattivi che secondo parte reclamante non sarebbero sfociate in un accordo vincolante) che aveva fissato i compensi in misura diversa da quella richiesta; b) in subordine, su un'articolata contestazione (pagg. da 9 a 52 del menzionato atto di citazione) delle pretese creditorie in quanto difformi dalle tariffe professionali (sia quanto all'individuazione del valore di

ciascuna causa, sia quanto alla sistematica applicazione del massimo tariffario); c) quanto al grado (dipendente dalla soluzione della questione se i creditori siano lo studio associato, in ipotesi chirografario, o i singoli componenti, in ipotesi privilegiati) dall'emissione, da parte dello studio associato, di numerose fatture, emesse tra il 2006 e il 2010 (docc. da 2 a 23 di parte reclamata) – e quindi inerenti al complesso rapporto professionale, che gli stessi reclamanti affermano sorto nel 2003: pag. 6 del reclamo - intestate a detto studio, e recanti il numero di partita IVA 04426981009, che si presume essere quello dello studio associato, non corrispondendo ad alcuno di quelli che i reclamanti (pag. 14 del reclamo) indicano come propri personali (07998860584 per l'avv. Matteo Mazzone, 09247270581 per l'avv. Oliviero Mazzone, e 09247290589 per l'avv. Christian Mazzone); nonché dall'intestazione allo “studio legale Mazzone” (e non ai singoli avvocati) degli assegni utilizzati dalla reclamata per i pagamenti (docc. da 24 a 35 di parte reclamata);

che, in ogni caso, come giustamente ha rilevato il Tribunale di Prato, le pretese dei reclamanti sono state portate a conoscenza dei creditori in sede di adunanza, e ciò (trattandosi di crediti contestati) sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze di corretta informazione del ceto creditorio;

che inoltre la “radicale e manifesta inadeguatezza del piano” (per sopravvalutazione patrimoniale o svalutazione di voci del passivo) richiesta dalla S.C. per potersi configurare un vizio genetico dell'approvazione, non ricorre nel caso di specie, non solo perché la proposta non contiene alcun impegno a garantire determinate percentuali di soddisfacimento, come ricordato dal Tribunale di Prato (pag. 12 del decreto), ma anche perché i pur

ingenti crediti vantati dai reclamanti (per oltre € 11 milioni) non avrebbero comunque un'incidenza particolarmente significativa sul totale del passivo (complessivamente pari, soltanto quello in chirografo, a € 545.129.119, come risulta dal decreto impugnato, oltre a circa 80 milioni in privilegio, come risulta dalla relazione ex art. 172, doc. 12 dei reclamanti, a fronte di un attivo stimato in oltre 250 milioni); e ciò vale, *a fortiori*, per i crediti di terzi (come quello dell'avv. prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca, per € 195.000,00, che sarebbe stato indebitamente omesso nella relazione asseverativa ex art. 160, e nella relazione ex art. 172 L.F.: reclamo, pag. 26) o degli stessi reclamanti, sorti durante la procedura e asseritamente dovuti in prededuzione in misura superiore (per una differenza di € 136.361) a quella ammessa dai commissari (reclamo, pag. 21);

che pertanto il reclamo deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese;

PQM

rigetta il reclamo e condanna i reclamanti in solido alla rifusione, in favore della società reclamata, delle spese di lite, che liquida in € 17.820,00 per compensi, oltre oneri di legge.

Si comunichi.

Firenze, 10.10.2012

Il Presidente

dott. Paolo Occhipinti



18/10/2012

Il Cancelliere

